

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell'8 gennaio 2001

che modifica le decisioni 95/467/CE, 96/578/CE, 96/580/CE, 97/176/CE, 97/462/CE, 97/556/CE, 97/740/CE, 97/808/CE, 98/213/CE, 98/214/CE, 98/279/CE, 98/436/CE, 98/437/CE, 98/599/CE, 98/600/CE, 98/601/CE, 1999/89/CE, 1999/90/CE, 1999/91/CE, 1999/454/CE, 1999/469/CE, 1999/470/CE, 1999/471/CE, 1999/472/CE, 2000/245/CE, 2000/273/CE e 2000/447/CE relative alla procedura di attestazione di conformità di determinati prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2000) 3695]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/596/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 93/68/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il sistema europeo di classificazione di reazione al fuoco descritto nella decisione 94/611/CE della Commissione, del 9 settembre 1994, che attua l'articolo 20 della direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione ⁽³⁾ è stato adeguato al progresso tecnico e sostituito dalla decisione 2000/147/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della reazione all'azione dell'incendio dei prodotti da costruzione ⁽⁴⁾. Detta nuova decisione richiede l'adeguamento delle seguenti decisioni della Commissione sull'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20 della direttiva 89/106/CEE, nei casi in cui tali decisioni rimandino al sistema europeo di classificazione della reazione al fuoco:

— decisione 95/467/CE, del 24 ottobre 1995, recante applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio sui prodotti da costru-

zione ⁽⁵⁾ (camini, condotti e prodotti specifici, prodotti a base di gesso e appoggi strutturali),

- decisione 96/578/CE, del 24 giugno 1996, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti igienico-sanitari ⁽⁶⁾,
- decisione 96/580/CE, del 24 giugno 1996, relativa alla procedura per l'attuazione di conformità dei prodotti di costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai sistemi di tamponamento ⁽⁷⁾,
- decisione 97/176/CE, del 17 febbraio 1997, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti di legno per impiego strutturale e componenti ausiliari ⁽⁸⁾,
- decisione 97/462/CE, del 27 giugno 1997, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai pannelli a base di legno ⁽⁹⁾,
- decisione 97/556/CE, del 14 luglio 1997, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai sistemi/kit complessi per l'isolamento termico esterno, supporti di intonaco ⁽¹⁰⁾,

⁽¹⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 241 del 16.9.1994, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU L 50 del 23.2.2000, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 268 del 10.11.1995, pag. 29.

⁽⁶⁾ GU L 254 dell'8.10.1996, pag. 49.

⁽⁷⁾ GU L 254 dell'8.10.1996, pag. 56.

⁽⁸⁾ GU L 73 del 14.3.1997, pag. 19.

⁽⁹⁾ GU L 198 del 25.7.1997, pag. 27.

⁽¹⁰⁾ GU L 229 del 20.8.1997, pag. 14.

- decisione 97/740/CE, del 14 ottobre 1997, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo alle murature e ai prodotti correlati ⁽¹⁾,
- decisione 97/808/CE, del 20 novembre 1997, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, per quanto riguarda i rivestimenti per pavimentazioni ⁽²⁾, modificata dalla decisione 1999/453/CE ⁽³⁾,
- decisione 98/213/CE, del 9 marzo 1998, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio (kit di tramezzi interni) ⁽⁴⁾,
- decisione 98/214/CE, del 9 marzo 1998, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti metallici per impiego strutturale e loro accessori ⁽⁵⁾,
- decisione 98/279/CE, del 5 dicembre 1997, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo ai sistemi-kit permanenti di casseforme non portanti costituiti da blocchi forati e pannelli di materiale isolante e, talvolta, cemento ⁽⁶⁾,
- decisione 98/436/CE, del 22 giugno 1998, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo a rivestimenti per tetti, lucernari, abbaini e prodotti accessori ⁽⁷⁾,
- decisione 98/437/CE, del 30 giugno 1998, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo alle pareti interne ed esterne e finiture dei soffitti ⁽⁸⁾,
- decisione 98/599/CE, del 12 ottobre 1998, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai kit di impermeabilizzazione per tetti applicati allo stato liquido ⁽⁹⁾,
- decisione 98/600/CE, del 12 ottobre 1998, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai kit di tetti traslucidi autoportanti, eccetto i kit a base di vetro ⁽¹⁰⁾,
- decisione 98/601/CE, del 13 ottobre 1998, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti per la costruzione di strade ⁽¹¹⁾,
- decisione 1999/89/CE, del 25 gennaio 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai kit di montaggio di scale prefabbricate ⁽¹²⁾,
- decisione 1999/90/CE, del 25 gennaio 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai rivestimenti ⁽¹³⁾,
- decisione 1999/91/CE, del 25 gennaio 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti per l'isolamento termico ⁽¹⁴⁾,
- decisione 1999/454/CE, del 22 giugno 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti intesi a impedire la propagazione del fuoco e prodotti di protezione dal fuoco ⁽¹⁵⁾,
- decisione 1999/469/CE, del 25 giugno 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti relativi a calcestruzzo, malta, boiaccia ⁽¹⁶⁾,
- decisione 1999/470/CE, del 29 giugno 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo agli adesivi per la costruzione ⁽¹⁷⁾,

⁽¹⁾ GU L 299 del 4.11.1997, pag. 42.

⁽²⁾ GU L 331 del 3.12.1997, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 178 del 14.7.1999, pag. 50.

⁽⁴⁾ GU L 80 del 18.3.1998, pag. 41.

⁽⁵⁾ GU L 80 del 18.3.1998, pag. 46.

⁽⁶⁾ GU L 127 del 29.4.1998, pag. 26.

⁽⁷⁾ GU L 194 del 10.7.1998, pag. 30.

⁽⁸⁾ GU L 194 del 10.7.1998, pag. 39.

⁽⁹⁾ GU L 287 del 24.10.1998, pag. 30.

⁽¹⁰⁾ GU L 287 del 24.10.1998, pag. 35.

⁽¹¹⁾ GU L 287 del 24.10.1998, pag. 41.

⁽¹²⁾ GU L 29 del 3.2.1999, pag. 34.

⁽¹³⁾ GU L 29 del 3.2.1999, pag. 38.

⁽¹⁴⁾ GU L 29 del 3.2.1999, pag. 44.

⁽¹⁵⁾ GU L 178 del 14.7.1999, pag. 52.

⁽¹⁶⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 27.

⁽¹⁷⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 32.

- decisione 1999/471/CE, del 29 giugno 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione la norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo agli apparecchi di riscaldamento per ambienti ⁽¹⁾,

- decisione 1999/472/CE, del 1° luglio 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo a tubazioni, serbatoi e relativi accessori non a contatto con acqua destinata al consumo umano ⁽²⁾,

- decisione 2000/245/CE, del 2 febbraio 2000, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti di vetro piatto, vetro profilato e vetro in blocchi ⁽³⁾,

- decisione 2000/273/CE, del 27 marzo 2000, relativa alla procedura di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, per quanto riguarda sette prodotti per il benessere tecnico europeo senza orientamenti ⁽⁴⁾,

- decisione 2000/447/CE, del 13 giugno 2000, relativa alla procedura di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai pannelli portanti prefabbricati a base di legno a rivestimento rinforzato e ai pannelli leggeri autoportanti a struttura mista ⁽⁵⁾.

- (2) I provvedimenti della presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati delle decisioni 95/467/CE, 96/578/CE, 96/580/CE, 97/176/CE, 97/462/CE, 97/556/CE, 97/740/CE, 97/808/CE, 98/213/CE, 98/214/CE, 98/279/CE, 98/436/CE, 98/437/CE, 98/599/CE, 98/600/CE, 98/601/CE, 1999/89/CE, 1999/90/CE, 1999/91/CE, 1999/454/CE, 1999/469/CE, 1999/470/CE, 1999/471/CE, 1999/472/CE, 2000/245/CE, 2000/273/CE e 2000/447/CE sono modificati in conformità all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 2001.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 37.

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 42.

⁽³⁾ GU L 77 del 28.3.2000, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 86 del 7.4.2000, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU L 180 del 19.7.2000, pag. 40.

ALLEGATO

Gli allegati delle decisioni sotto elencate sono così modificati:

1. Decisione 95/467/CE:

1. Nell'allegato 2, il testo del secondo paragrafo è sostituito da «Cartongesso e elementi per soffitti a strati composti di spessore sottile, pannelli di gesso fibroso e pannelli composti, inclusi i relativi elementi accessori, classificati nelle classi A1 ⁽³⁾, A2 ⁽³⁾, B ⁽³⁾, C ⁽³⁾, da usare per pareti, soffitti o loro rivestimenti soggetti ai requisiti di reazione al fuoco» e una nota ⁽³⁾ è aggiunta con il testo «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)».
2. Nella tabella del gruppo di prodotti (1/1) «CAMINI, CONDOTTI E PRODOTTI SPECIFICI» dell'allegato III, il testo «A» è sostituito da «qualsiasi», il testo «A — B» è sostituito da «qualsiasi» e il testo «decisione 94/611/CE della Commissione (GU L 241 del 16.9.1994, pag. 25)» nella nota ⁽¹⁾ è sostituito da «decisione 2000/147/CE della Commissione (GU L 50 del 23.2.2000, pag. 14)».
3. Nella tabella del gruppo di prodotti (1/4) «PRODOTTI A BASE DI GESSO» dell'allegato III, il testo «A — B — C ⁽²⁾» è sostituito da «A1 ⁽²⁾, A2 ⁽²⁾, B ⁽²⁾, C ⁽²⁾», il testo «A — B — C ⁽³⁾» è sostituito da «A1 ⁽³⁾, A2 ⁽³⁾, B ⁽³⁾, C ⁽³⁾, D, E» e il testo «D, E, F» è sostituito da «(A1 — E) ⁽⁷⁾, F».
4. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (1/4) «PRODOTTI A BASE DI GESSO» dell'allegato III, il testo della nota ⁽²⁾ è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione, comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)», il testo della nota ⁽³⁾ è sostituito da «Prodotti/materiali non inclusi nella nota ⁽²⁾», il testo «decisione 94/611/CE della Commissione» nella nota ⁽¹⁾ è sostituito da «decisione 2000/147/CE della Commissione (GU L 50 del 23.2.2000, pag. 14)» e una nota ⁽⁷⁾ è aggiunta con il testo «Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)».

2. Decisione 96/578/CE:

1. Il secondo paragrafo dell'allegato I è sostituito da «Gabinetti pubblici modulari e kit di gabinetti prefabbricati diversi da quelli specificati nell'allegato II».
2. L'unico paragrafo dell'allegato II è sostituito da «Gabinetti pubblici modulari e kit di gabinetti prefabbricati la cui finitura comporta materiali delle classi di reazione al fuoco A1 ⁽¹⁾, A2 ⁽¹⁾, B ⁽¹⁾, C ⁽¹⁾» e una nota ⁽¹⁾ è aggiunta con il testo «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)».
3. Nella tabella del gruppo di prodotti (1/1) dell'allegato III, il testo «A, B, o C ⁽²⁾» è sostituito da «A1 ⁽²⁾, A2 ⁽²⁾, B ⁽²⁾, C ⁽²⁾», il testo «A, B, o C ⁽³⁾» è sostituito da «A1 ⁽³⁾, A2 ⁽³⁾, B ⁽³⁾, C ⁽³⁾, D, E» e il testo «D, E, F» è sostituito da «(A1 — E) ⁽⁷⁾, F».
4. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (1/1) dell'allegato III il testo della nota ⁽²⁾ è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)», il testo della nota ⁽³⁾ è sostituito da «Prodotti/materiali non inclusi nella nota ⁽²⁾», il testo «decisione 94/611/CE della Commissione (GU L 241 del 16.9.1994, pag. 25)» nella nota ⁽¹⁾ è sostituito da «decisione 2000/147/CE della Commissione (GU L 50 del 23.2.2000, pag. 14)» e una nota ⁽⁷⁾ è aggiunta con il testo «Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)».

3. Decisione 96/580/CE:

1. Il testo dell'allegato II è sostituito da «SISTEMI DI TAMPONAMENTO: Kit di sistemi di tamponamento da utilizzare come pareti esterne soggette ai requisiti di reazione al fuoco classificati nelle classi A1 ⁽¹⁾, A2 ⁽¹⁾, B ⁽¹⁾, C ⁽¹⁾» e una nota ⁽¹⁾ è aggiunta con il testo «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)».
2. Nella tabella del gruppo di prodotti (1/1) dell'allegato III, il testo «A, B, C ⁽²⁾» è sostituito da «A1 ⁽²⁾, A2 ⁽²⁾, B ⁽²⁾, C ⁽²⁾» e il testo «A, B, C ⁽³⁾, D, E o F» è sostituito da «A1 ⁽³⁾, A2 ⁽³⁾, B ⁽³⁾, C ⁽³⁾, D, E, (A1 — E) ⁽⁶⁾, F».
3. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (1/1) dell'allegato III, il testo della nota ⁽²⁾ è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)», il testo della nota ⁽³⁾ è sostituito da «Prodotti/materiali non inclusi nella nota ⁽²⁾», il testo «decisione 94/611/CE della Commissione (GU L 241 del 16.9.1994, pag. 25)» nella nota ⁽¹⁾ è sostituito da «decisione 2000/147/CE della Commissione (GU L 50 del 23.2.2000, pag. 14)» e una nota ⁽⁶⁾ è aggiunta con il testo «Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)».

4. Decisione 97/176/CE:

1. Nella tabella del gruppo di prodotti (1/3) dell'allegato III, il testo «A, B, C⁽¹⁾» è sostituito da «A1⁽¹⁾, A2⁽¹⁾, B⁽¹⁾, C⁽¹⁾» e il testo «A, B, C⁽²⁾, A⁽³⁾, D, E, F» è sostituito da «A1⁽²⁾, A2⁽²⁾, B⁽²⁾, C⁽²⁾, D, E, (A1 — E)⁽³⁾, F».
2. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (1/3) dell'allegato III, il testo della nota⁽¹⁾ è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)», il testo della nota⁽²⁾ è sostituito da «Prodotti/materiali non inclusi nella nota⁽¹⁾» e il testo della nota⁽³⁾ è sostituito da «Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)».

5. Decisione 97/462/CE:

1. Nell'allegato I, il testo della nota⁽¹⁾ è sostituito da «Prodotti/materiali non inclusi nella nota⁽²⁾ dell'allegato II» e il testo «B⁽¹⁾, C⁽¹⁾, D, E o F» è sostituito da «A1⁽¹⁾, A2⁽¹⁾, B⁽¹⁾, C⁽¹⁾, D, E, (A1 — E)⁽³⁾, F» e una nota⁽³⁾ è aggiunta con il testo «Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)».
2. Nell'allegato II, il testo della nota⁽²⁾ è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)» e il testo «B⁽²⁾ o C⁽²⁾» è sostituito da «A1⁽²⁾, A2⁽²⁾, B⁽²⁾, C⁽²⁾».
3. Nella tabella del gruppo di prodotti (1/2) dell'allegato III, il testo «B — C⁽¹⁾» è sostituito da «A1⁽¹⁾, A2⁽¹⁾, B⁽¹⁾, C⁽¹⁾», il testo «B — C⁽²⁾, D, E, F» è sostituito da «A1⁽²⁾, A2⁽²⁾, B⁽²⁾, C⁽²⁾, D, E, (A1 — E)^(2bis), F», il testo della nota⁽¹⁾ è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)», il testo della nota⁽²⁾ è sostituito da «Prodotti/materiali non inclusi nella nota⁽¹⁾» e una nota^(2bis) è aggiunta con il testo «Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)».
4. Nella tabella del gruppo di prodotti (2/2) dell'allegato III, il testo «B — C⁽¹⁾» è sostituito da «A1⁽¹⁾, A2⁽¹⁾, B⁽¹⁾, C⁽¹⁾», il testo «B — C⁽²⁾» è sostituito da «A1⁽²⁾, A2⁽²⁾, B⁽²⁾, C⁽²⁾, D, E», il testo «D, E, F» è sostituito da «(A1 — E)⁽³⁾, F», il testo della nota⁽¹⁾ è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)» e il testo della nota⁽²⁾ è sostituito da «Prodotti/materiali non inclusi nella nota⁽¹⁾» e una nota⁽³⁾ è aggiunta con il testo «Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)».

6. Decisione 97/556/CE:

1. Nell'allegato I, il testo della nota⁽²⁾ è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)», il testo della nota⁽¹⁾ è sostituito da «Prodotti/materiali non inclusi nella nota⁽³⁾», il testo «A⁽¹⁾, B⁽¹⁾ o C⁽¹⁾ e A (senza prove), D, E o F» è sostituito da «A1⁽¹⁾, A2⁽¹⁾, B⁽¹⁾, C⁽¹⁾, D, E, (A1 — E)⁽³⁾, F», il testo «A⁽²⁾, B⁽²⁾ o C⁽²⁾» è sostituito da «A1⁽²⁾, A2⁽²⁾, B⁽²⁾, C⁽²⁾» e una nota⁽³⁾ è aggiunta con il testo «Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)».
2. Nella tabella del gruppo di prodotti (1/1) dell'allegato II, il testo «A⁽¹⁾ — B⁽¹⁾ — C⁽¹⁾» è sostituito da «A1⁽¹⁾, A2⁽¹⁾, B⁽¹⁾, C⁽¹⁾», e il testo «A⁽²⁾ — B⁽²⁾ — C⁽²⁾, A (senza prove), D — E — F» è sostituito da «A1⁽²⁾, A2⁽²⁾, B⁽²⁾, C⁽²⁾, D, E, (A1 — E)⁽³⁾, F».
3. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (1/1) dell'allegato II, il testo della nota⁽¹⁾ è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)»; il testo della nota⁽²⁾ è sostituito da «Prodotti/materiali non inclusi nella nota⁽¹⁾» e una nota⁽³⁾ è aggiunta con il testo «Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)».

7. Decisione 97/740/CE:

1. Il testo del secondo comma dell'allegato II è sostituito da «elementi di muratura speciali appartenenti alle categorie I e II, che incorporano materiali per l'isolamento termico inclusi nelle classi A1⁽¹⁾, A2⁽¹⁾, B⁽¹⁾, C⁽¹⁾, da utilizzare in pareti e partizioni interne soggette ai requisiti di reazione al fuoco, ma solo quando l'esposizione al fuoco di tali materiali avviene nelle loro condizioni finali di utilizzazione, e» e una nota⁽¹⁾ è aggiunta con il testo «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)».
2. Nella tabella del gruppo di prodotti (3/3) dell'allegato III, il testo «A, B o C⁽²⁾» è sostituito da «A1⁽²⁾, A2⁽²⁾, B⁽²⁾, C⁽²⁾», il testo «A, B o C⁽³⁾» è sostituito da «A1⁽³⁾, A2⁽³⁾, B⁽³⁾, C⁽³⁾, D, E» e il testo «D, E o F» è sostituito da «(A1 — E)⁽⁴⁾, F».

3. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (3/3) dell'allegato III, il testo della nota (2) è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)», il testo della nota (3) è sostituito da «Prodotti/materiali non inclusi nella nota (2)», il testo «decisione 94/611/CE della Commissione (GU L 241 del 16.9.1994, pag. 25)» nella nota (1) è sostituito da «decisione 2000/147/CE della Commissione (GU L 50 del 23.2.2000, pag. 14)» e una nota (4) è aggiunta con il testo «Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)».
8. Decisione 97/808/CE:
1. Nell'allegato I, il testo «delle classi di reazione al fuoco A_{FL} , B_{FL} o C_{FL} , per i quali la reazione al fuoco non è soggetta a cambiamenti durante il processo produttivo, o delle classi di reazione al fuoco D_{FL} , E_{FL} o F_{FL} , nonché della classe A_{FL} che, conformemente alla decisione 96/603/CE della Commissione, non devono essere sottoposti alla prova di reazione al fuoco» è sostituito ovunque da «diversi da quelli specificati nell'allegato II».
 2. Nell'allegato II, il testo «classi di reazione al fuoco A_{FL} , B_{FL} o C_{FL} , per i quali la reazione al fuoco è soggetta a cambiamenti durante il processo produttivo, in genere quelli soggetti a modificazione chimica, ad esempio materiali ignifughi, o per i quali una modifica della composizione può determinare un cambiamento nelle caratteristiche di reazione al fuoco» è sostituito ovunque da «classi $A1_{FL}$ (1), $A2_{FL}$ (1), B_{FL} (1), C_{FL} (1)» e una nota (1) è aggiunta con il testo «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)».
 3. Nella tabella del gruppo di prodotti (2/2) dell'allegato III, il testo « $A_{FL} - B_{FL} - C_{FL}$ (1)» è sostituito ovunque da « $A1_{FL}$ (1), $A2_{FL}$ (1), B_{FL} (1), C_{FL} (1)», il testo « $A_{FL} - B_{FL} - C_{FL}$ (3)» è sostituito ovunque da « $A1_{FL}$ (3), $A2_{FL}$ (3), B_{FL} (3), C_{FL} (3), D_{FL} , E_{FL} » e il testo « A_{FL} (3) - $D_{FL} - E_{FL} - F_{FL}$ » è sostituito ovunque da « $A1_{FL} - E_{FL}$ (3), F_{FL} ».
 4. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (2/2) dell'allegato III, il testo della nota (1) è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)», il testo della nota (3) è sostituito da «Prodotti/materiali non inclusi nella nota (1)» e il testo della nota (3) è sostituito da «Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)».
9. Decisione 98/213/CE:
1. Nell'allegato I, il testo della nota (1) è sostituito da «Prodotti/materiali non inclusi nella nota (2) dell'allegato II», il testo «A (1), B (1), C (1), A (senza prove), D, E e F» è sostituito da «A1 (1), A2 (1), B (1), C (1), D, E, (A1 - E) (3), F» e una nota (3) è aggiunta con il testo «Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)».
 2. Nell'allegato II, il testo della nota (2) è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)» e il testo «A (2), B (2), C (2)» è sostituito da «A1 (2), A2 (2), B (2), C (2)».
 3. Nella tabella del gruppo di prodotti (1/5) dell'allegato III, il testo «A (1), B (1) e C (1)» è sostituito da «A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)», il testo «A (3), B (3) e C (3)» è sostituito da «A1 (3), A2 (3), B (3), C (3), D, E» e il testo «A (senza prove), D, E, F» è sostituito da «(A1 - E) (6), F».
 4. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (1/5) dell'allegato III, il testo della nota (1) è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)», il testo della nota (3) è sostituito da «Prodotti/materiali non inclusi nella nota (1)» e una nota (6) è aggiunta con il testo «Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)».
10. Decisione 98/214/CE:
1. Nella tabella del gruppo di prodotti (2/4) dell'allegato II, il testo «(A, B, C) (2)» è sostituito da «A1 (2), A2 (2), B (2), C (2)» e il testo «(A, B, C) (4), D, E, F, A (3)» è sostituito da «A1 (4), A2 (4), B (4), C (4), D, E, (A1 - E) (5), F».
 2. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (2/4) dell'allegato II, il testo della nota (2) è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)», il testo della nota (4) è sostituito da «Prodotti/materiali non inclusi nella nota (2)» e il testo della nota (5) è sostituito da «Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)».

11. Decisione 98/279/CE:

1. Nella tabella del gruppo di prodotti (1/1) dell'allegato II, il testo «A (*), B (*), C (*)» è sostituito da «A1 (*), A2 (*), B (*), C (*)» e il testo «A (**), B (**), C (**), A (***)», D, E, F» è sostituito da «A1 (**), A2 (**), B (**), C (**), D, E, (A1 — E) (***)», F».
2. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (1/1) dell'allegato II, il testo della nota (*) è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)», il testo della nota (**) è sostituito da «Prodotti/materiali non inclusi nella nota (*)» e il testo della nota (***) è sostituito da «Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)».

12. Decisione 98/436/CE:

1. Negli allegati I e II, il testo della nota (*) è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)» e il testo «(A, B, C) (*)» è sostituito da «A1 (*), A2 (*), B (*), C (*)».
2. Nella tabella del gruppo di prodotti (2/6) dell'allegato III, il testo «(A, B, C) (*)» è sostituito da «A1 (*), A2 (*), B (*), C (*)», il testo «(A, B, C) (**), D, E» è sostituito da «A1 (**), A2 (**), B (**), C (**), D, E» e il testo «A (***)», D, E, F», è sostituito da «(A1 — E) (***)», F».
3. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (2/6) dell'allegato III, il testo della nota (*) è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)», il testo della nota (**) è sostituito da «Prodotti/materiali non inclusi nella nota (*)» e il testo della nota (***) è sostituito da «Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)».

13. Decisione 98/437/CE:

1. Nell'allegato I, il testo della nota (1) è sostituito da «Prodotti/materiali non inclusi nella nota (1) dell'allegato II», il testo «A (1), B (1), C (1), A (senza prove), D, E e F» è sostituito ovunque dal testo «A1 (1), A2 (1), B (1), C (1), D, E (A1 — E) (2), F» e una nota (4) è aggiunta con il testo «Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)».
2. Nell'allegato II, il testo della nota (1) è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)» e il testo «A (1), B (1), C (1)» è sostituito ovunque dal testo «A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)».
3. Nella tabella del gruppo di prodotti (3/5) dell'allegato III, il testo «A (*), B (*) e C (*)» è sostituito da «A1 (*), A2 (*), B (*), C (*)», il testo «A (**), B (**), C (***)» è sostituito da «A1 (**), A2 (**), B (**), C (**), D, E» e il testo «A (senza prove), D, E e F» è sostituito da «(A1 — E) (***)», F».
4. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (3/5) dell'allegato III, il testo della nota (*) è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)», il testo della nota (**) è sostituito da «Prodotti/materiali non inclusi nella nota (*)» e una nota (***) è aggiunta con il testo «Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)».

14. Decisione 98/599/CE:

1. Negli allegati I e II, il testo della nota (1) è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)» e il testo «A (1), B (1), C (1)» è sostituito da «A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)».
2. Nella tabella del gruppo di prodotti (3/3) dell'allegato III, il testo «A (1), B (1), C (1)» è sostituito da «A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)», il testo «A (2), B (2), C (2)» è sostituito da «A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E» e il testo «A (3), D, E, F» è sostituito da «(A1 — E) (3), F».
3. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (3/3) dell'allegato III, il testo della nota (1) è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)», il testo della nota (2) è sostituito da «Prodotti/materiali non inclusi nella nota (1)» e il testo della nota (3) è sostituito da «Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)».

15. Decisione 98/600/CE:

1. Negli allegati I e II, il testo della nota ⁽¹⁾ è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)» e il testo «A ⁽¹⁾, B ⁽¹⁾, C ⁽¹⁾» è sostituito da «A1 ⁽¹⁾, A2 ⁽¹⁾, B ⁽¹⁾, C ⁽¹⁾».
2. Nella tabella del gruppo di prodotti (3/3) dell'allegato III, il testo «A ⁽¹⁾, B ⁽¹⁾, C ⁽¹⁾» è sostituito da «A1 ⁽¹⁾, A2 ⁽¹⁾, B ⁽¹⁾, C ⁽¹⁾», il testo «A ⁽²⁾, B ⁽²⁾, C ⁽²⁾» è sostituito da «A1 ⁽²⁾, A2 ⁽²⁾, B ⁽²⁾, C ⁽²⁾, D, E» e il testo «A ⁽³⁾, D, E, F» è sostituito da «(A1 — E) ⁽³⁾, F».
3. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (3/3) dell'allegato III, il testo della nota ⁽¹⁾ è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)», il testo della nota ⁽²⁾ è sostituito da «Prodotti/materiali non inclusi nella nota ⁽¹⁾» e il testo della nota ⁽³⁾ è sostituito da «Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)».

16. Decisione 98/601/CE:

1. Nella tabella del gruppo di prodotti (2/2) dell'allegato III, il testo «A_{FL} ⁽¹⁾, B_{FL} ⁽¹⁾, C_{FL} ⁽¹⁾» è sostituito da «A1_{FL} ⁽¹⁾, A2_{FL} ⁽¹⁾, B_{FL} ⁽¹⁾, C_{FL} ⁽¹⁾», il testo «A_{FL} ⁽²⁾, B_{FL} ⁽²⁾, C_{FL} ⁽²⁾» è sostituito da «A1_{FL} ⁽²⁾, A2_{FL} ⁽²⁾, B_{FL} ⁽²⁾, C_{FL} ⁽²⁾, D_{FL}, E_{FL}» e il testo «A_{FL} ⁽³⁾, D_{FL}, E_{FL}, F_{FL}» è sostituito da «(A1_{FL} — E_{FL}) ⁽³⁾, F_{FL}».
2. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (2/2) dell'allegato III, il testo della nota ⁽¹⁾ è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)», il testo della nota ⁽²⁾ è sostituito da «Prodotti/materiali non inclusi nella nota ⁽¹⁾» e il testo della nota ⁽³⁾ è sostituito da «Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)».

17. Decisione 1999/89/CE:

1. Nella tabella del gruppo di prodotti (2/2) dell'allegato II, il testo «A ⁽¹⁾, B ⁽¹⁾, C ⁽¹⁾» è sostituito da «A1 ⁽¹⁾, A2 ⁽¹⁾, B ⁽¹⁾, C ⁽¹⁾», e il testo «A ⁽²⁾, B ⁽²⁾, C ⁽²⁾» è sostituito da «A1 ⁽²⁾, A2 ⁽²⁾, B ⁽²⁾, C ⁽²⁾, D, E» e il testo «A ⁽³⁾, D, E, F» è sostituito da «(A1 — E) ⁽³⁾, F».
2. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (2/2) dell'allegato II, il testo della nota ⁽¹⁾ è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)», il testo della nota ⁽²⁾ è sostituito da «Prodotti/materiali non inclusi nella nota ⁽¹⁾» e il testo della nota ⁽³⁾ è sostituito da «Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)».

18. Decisione 1999/90/CE:

1. Negli allegati I e II, il testo della nota ⁽¹⁾ è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)» e il testo «A ⁽¹⁾, B ⁽¹⁾, C ⁽¹⁾» è sostituito da «A1 ⁽¹⁾, A2 ⁽¹⁾, B ⁽¹⁾, C ⁽¹⁾».
2. Nella tabella del gruppo di prodotti (2/3) dell'allegato III, il testo «A ⁽¹⁾, B ⁽¹⁾, C ⁽¹⁾» è sostituito da «A1 ⁽¹⁾, A2 ⁽¹⁾, B ⁽¹⁾, C ⁽¹⁾», il testo «A ⁽²⁾, B ⁽²⁾, C ⁽²⁾» è sostituito da «A1 ⁽²⁾, A2 ⁽²⁾, B ⁽²⁾, C ⁽²⁾, D, E» e il testo «A ⁽³⁾, D, E, F» è sostituito da «(A1 — E) ⁽³⁾, F».
3. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (2/3) dell'allegato III, il testo della nota ⁽¹⁾ è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)», il testo della nota ⁽²⁾ è sostituito da «Prodotti/materiali non inclusi nella nota ⁽¹⁾» e il testo della nota ⁽³⁾ è sostituito da «Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)».

19. Decisione 1999/91/CE:

1. Negli allegati I e II, il testo della nota ⁽¹⁾ è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)» e il testo «A ⁽¹⁾, B ⁽¹⁾, C ⁽¹⁾» è sostituito da «A1 ⁽¹⁾, A2 ⁽¹⁾, B ⁽¹⁾, C ⁽¹⁾».
2. Nella tabella del gruppo di prodotti (2/2) dell'allegato III, il testo «A ⁽¹⁾, B ⁽¹⁾, C ⁽¹⁾» è sostituito da «A1 ⁽¹⁾, A2 ⁽¹⁾, B ⁽¹⁾, C ⁽¹⁾», il testo «A ⁽²⁾, B ⁽²⁾, C ⁽²⁾» è sostituito da «A1 ⁽²⁾, A2 ⁽²⁾, B ⁽²⁾, C ⁽²⁾, D, E» e il testo «A ⁽³⁾, D, E, F» è sostituito da «(A1 — E) ⁽³⁾, F».

3. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (2/2) dell'allegato III, il testo della nota ⁽¹⁾ è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)», il testo della nota ⁽²⁾ è sostituito da «Prodotti/materiali non inclusi nella nota ⁽¹⁾» e il testo della nota ⁽³⁾ è sostituito da «Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)».

20. Decisione 1999/454/CE:

1. Nella tabella del gruppo di prodotti (2/2) dell'allegato II, il testo «A ⁽¹⁾, B ⁽¹⁾, C ⁽¹⁾» è sostituito da «A1 ⁽¹⁾, A2 ⁽¹⁾, B ⁽¹⁾, C ⁽¹⁾», il testo «A ⁽²⁾, B ⁽²⁾, C ⁽²⁾» è sostituito da «A1 ⁽²⁾, A2 ⁽²⁾, B ⁽²⁾, C ⁽²⁾, D, E» e il testo «A ⁽³⁾, D, E, F» è sostituito da «(A1 — E) ⁽³⁾, F».
2. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (2/2) dell'allegato II, il testo della nota ⁽¹⁾ è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)», il testo della nota ⁽²⁾ è sostituito da «Prodotti/materiali non inclusi nella nota ⁽¹⁾» e il testo della nota ⁽³⁾ è sostituito da «Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)».

21. Decisione 1999/469/CE:

1. Nell'allegato I, il testo della nota ⁽¹⁾ è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)» e il testo «A ⁽¹⁾, B ⁽¹⁾, C ⁽¹⁾» è sostituito da «A1 ⁽¹⁾, A2 ⁽¹⁾, B ⁽¹⁾, C ⁽¹⁾».
2. Nella tabella del gruppo di prodotti (2/2) dell'allegato III, il testo «A ⁽¹⁾, B ⁽¹⁾, C ⁽¹⁾» è sostituito da «A1 ⁽¹⁾, A2 ⁽¹⁾, B ⁽¹⁾, C ⁽¹⁾», il testo «A ⁽²⁾, B ⁽²⁾, C ⁽²⁾» è sostituito da «A1 ⁽²⁾, A2 ⁽²⁾, B ⁽²⁾, C ⁽²⁾, D, E» e il testo «A ⁽³⁾, D, E, F» è sostituito da «(A1 — E) ⁽³⁾, F».
3. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (2/2) dell'allegato III, il testo della nota ⁽¹⁾ è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)», il testo della nota ⁽²⁾ è sostituito da «Prodotti/materiali non inclusi nella nota ⁽¹⁾» e il testo della nota ⁽³⁾ è sostituito da «Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)».

22. Decisione 1999/470/CE:

1. Negli allegati I e II, il testo della nota ⁽¹⁾ è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)» e il testo «A ⁽¹⁾, B ⁽¹⁾, C ⁽¹⁾» è sostituito da «A1 ⁽¹⁾, A2 ⁽¹⁾, B ⁽¹⁾, C ⁽¹⁾».
2. Nella tabella del gruppo di prodotti (2/2) dell'allegato III, il testo «A ⁽¹⁾, B ⁽¹⁾, C ⁽¹⁾» è sostituito da «A1 ⁽¹⁾, A2 ⁽¹⁾, B ⁽¹⁾, C ⁽¹⁾», il testo «A ⁽²⁾, B ⁽²⁾, C ⁽²⁾» è sostituito da «A1 ⁽²⁾, A2 ⁽²⁾, B ⁽²⁾, C ⁽²⁾, D, E» e il testo «A ⁽³⁾, D, E, F» è sostituito da «(A1 — E) ⁽³⁾, F».
3. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (2/2) dell'allegato III, il testo della nota ⁽¹⁾ è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)», il testo della nota ⁽²⁾ è sostituito da «Prodotti/materiali non inclusi nella nota ⁽¹⁾» e il testo della nota ⁽³⁾ è sostituito da «Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)».

23. Decisione 1999/471/CE:

1. Negli allegati I e II, il testo della nota ⁽²⁾ è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)» e il testo «A ⁽²⁾, B ⁽²⁾, C ⁽²⁾» è sostituito ovunque da «A1 ⁽²⁾, A2 ⁽²⁾, B ⁽²⁾, C ⁽²⁾».
2. Nella tabella del gruppo di prodotti (2/2) dell'allegato III, il testo «A ⁽¹⁾, B ⁽¹⁾, C ⁽¹⁾» è sostituito da «A1 ⁽¹⁾, A2 ⁽¹⁾, B ⁽¹⁾, C ⁽¹⁾», il testo «A ⁽²⁾, B ⁽²⁾, C ⁽²⁾» è sostituito da «A1 ⁽²⁾, A2 ⁽²⁾, B ⁽²⁾, C ⁽²⁾, D, E» e il testo «A ⁽³⁾, D, E, F» è sostituito da «(A1 — E) ⁽³⁾, F».
3. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (2/2) dell'allegato III, il testo della nota ⁽¹⁾ è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)», il testo della nota ⁽²⁾ è sostituito da «Prodotti/materiali non inclusi nella nota ⁽¹⁾» e il testo della nota ⁽³⁾ è sostituito da «Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)».

24. Decisione 1999/472/CE:

1. Nell'allegato II, il testo della nota (1) è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)» e il testo «A (1), B (1) o C (1)» è sostituito da «A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)».
2. Nella tabella del gruppo di prodotti (4/5) dell'allegato III, il testo «A (1), B (1), C (1)» è sostituito da «A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)», il testo «A (2), B (2), C (2)» è sostituito da «A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E» e il testo «A (3), D, E, F» è sostituito da «(A1 — E) (3), F».
3. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (4/5) dell'allegato III, il testo della nota (1) è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)», il testo della nota (2) è sostituito da «Prodotti/materiali non inclusi nella nota (1)» e il testo della nota (3) è sostituito da «Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)».

25. Decisione 2000/245/CE:

Nella tabella del gruppo di prodotti (2/6) dell'allegato III, il testo «A, B, C» è sostituito da «A1, A2, B, C, D, E», il testo «A (1), D, E, F» è sostituito da «(A1 — E) (1), F», e il testo della nota (1) è sostituito da «Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)».

26. Decisione 2000/273/CE:

1. Negli allegati I e II, il testo della nota (*) è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)» il testo «A (*), B (*), C (*)» è sostituito da «A1 (*), A2 (*), B (*), C (*)» e il testo «A_{FL} (*), B_{FL} (*), C_{FL} (*)» è sostituito da «A1_{FL} (*), A2_{FL} (*), B_{FL} (*), C_{FL} (*)».
2. Nella tabella del gruppo di prodotti (2/2) dell'allegato III, il testo «A (*), B (*), C (*)» è sostituito da «A1 (*), A2 (*), B (*), C (*)», il testo «A (**), B (**), C (**), D, E», il testo «A (***)», D, E, F» è sostituito da «(A1 — E) (***)», F», il testo «A_{FL} (*), B_{FL} (*), C_{FL} (*)» è sostituito da «A1_{FL} (*), A2_{FL} (*), B_{FL} (*), C_{FL} (*)», il testo «A_{FL} (**), B_{FL} (**), C_{FL} (**), D, E, F» è sostituito da «A1_{FL} (**), A2_{FL} (**), B_{FL} (**), C_{FL} (**), D_{FL}, E_{FL}» e il testo «A_{FL} (***)», D_{FL}, E_{FL}, F_{FL}» è sostituito da «(A1_{FL} — E_{FL}) (***)», F_{FL}».
3. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (2/2) dell'allegato III, il testo della nota (*) è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)», il testo della nota (**) è sostituito da «Prodotti/materiali non inclusi nella nota (*)» e il testo della nota (***) è sostituito da «Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)».

27. Decisione 2000/447/CE:

1. Negli allegati I e II, il testo della nota (*) è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)», il testo «A (*), B (*), C (*), A_{FL} (*), B_{FL} (*), C_{FL} (*)» è sostituito due volte da «A1 (*), A2 (*), B (*), C (*), A1_{FL} (*), A2_{FL} (*), B_{FL} (*), C_{FL} (*)» e il testo «A (*), B (*), C (*)» è sostituito due volte da «A1 (*), A2 (*), B (*), C (*)».
2. Nella tabella del gruppo di prodotti (3/6) dell'allegato III, il testo «A (*), B (*), C (*)» è sostituito due volte da «A1 (*), A2 (*), B (*), C (*)», il testo «A (**), B (**), C (**), D, E», il testo «A (***)», D, E, F» è sostituito due volte da «(A1 — E) (***)», F», il testo «A_{FL} (*), B_{FL} (*), C_{FL} (*)» è sostituito da «A1_{FL} (*), A2_{FL} (*), B_{FL} (*), C_{FL} (*)», il testo «A_{FL} (**), B_{FL} (**), C_{FL} (**), D, E, F» è sostituito da «A1_{FL} (**), A2_{FL} (**), B_{FL} (**), C_{FL} (**), D_{FL}, E_{FL}» e il testo «A_{FL} (***)», D_{FL}, E_{FL}, F_{FL}» è sostituito da «(A1_{FL} — E_{FL}) (***)», F_{FL}».
3. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (3/6) dell'allegato III, il testo della nota (*) è sostituito da «Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)», il testo della nota (**) è sostituito da «Prodotti/materiali non inclusi nella nota (*)» e il testo della nota (***) è sostituito da «Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)».